

Edison Stoccaggio Spa

Società a socio unico
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222,1



Spett.le
**Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico**
Direzione Infrastrutture, Unbundling e
Certificazione
Unità Infrastrutture Nazionali (TRA)
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

c.a. Dott. A. Oglietti

Inviata per email a: unitaTRA@autorita.energia.it

Milano, 26 maggio 2014

Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione 189/2014/R/gas recante "Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione"

1. Osservazioni generali

In relazione agli orientamenti prospettati nel presente documento per la consultazione, esprimiamo apprezzamento per le modalità e le tempistiche con le quali l'Autorità intende procedere alla definizione dei criteri di regolazione tariffaria da applicare nel quarto periodo regolatorio.

In particolare, condividiamo l'opportunità di procedere con fasi di approfondimento progressivo delle innovazioni prospettate nel presente documento rispetto al quadro delle regole definito per il corrente periodo regolatorio.



Tuttavia, desideriamo esprimere già in questa fase preoccupazione per alcuni orientamenti che, se confermati, presenterebbero forti elementi di discontinuità rispetto al passato e rischierebbero di pregiudicare il futuro del settore.

§

Lo stoccaggio del gas naturale rappresenta un servizio fondamentale per il mercato del gas e per la sicurezza del sistema energetico, in particolare in un Paese, come il nostro, che dipende in maniera consistente dall'importazione di gas naturale per la copertura dei propri fabbisogni energetici.

Oggi lo stoccaggio persegue due importanti obiettivi, non sempre necessariamente allineati tra loro:

- 1) contribuire alla sicurezza del sistema per garantire i flussi fisici di gas in condizioni normali e in presenza di eventuali criticità nell'approvvigionamento;
- 2) offrire al sistema nazionale gas le flessibilità per la modulazione dei consumi e le esigenze di mercato.

Mentre il raggiungimento del primo obiettivo è sostanzialmente presidiato dal Legislatore (Ministero dello Sviluppo Economico), che definisce annualmente i fabbisogni minimi di dotazione del sistema in termini di riserva strategica, stoccaggio minerario e stoccaggio di modulazione, nonché individua le misure, di mercato e amministrative, per far fronte alle possibili situazioni di crisi del sistema identificate dal Responsabile del Bilanciamento (nell'ambito delle valutazioni effettuate ai fini della predisposizione del Piano di Azione Preventivo¹), il secondo obiettivo è perseguito demandando al Regolatore la definizione di regole tese a garantire il miglior utilizzo della risorsa stoccaggio a garanzia dell'equilibrio del sistema

La valutazione del ruolo degli stoccaggi nel sistema nazionale va dunque valutata **tenendo ben presente questi 2 obiettivi**, peraltro in una congiuntura in cui persistono forti incertezze degli scenari energetici, alla luce di numerosi fattori interdipendenti tra loro.

§

¹ Allegato 1 al decreto ministeriale 19 aprile 2013 "Piano di azione preventivo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 994/2010".



GLI STOCCAGGI E LA SICUREZZA DEL SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE:

- In un mondo sempre più globalizzato, eventi di carattere locale / regionale hanno sempre più spesso dimostrato di avere un impatto continentale, se non planetario, e l'energia non fa eccezione a questa regola. E' di tutta evidenza che gli avvenimenti che hanno stravolto il mondo dell'energia (e non solo) negli ultimi 5-6 anni, hanno avuto una origine "locale" (crisi finanziaria USA, shale gas americano, Fukushima, ...) e sono stati **sostanzialmente imprevedibili**, cogliendo impreparati la maggior parte dei Paesi e comportando profondi mutamenti tuttora in corso.
- L'attuale crisi ucraina e la crescente contrapposizione tra Unione Europea e Russia potrebbero a breve riproporre – in chiave realisticamente più prolungata e drammatica - le recenti crisi di approvvigionamento di gas naturale dall'estero (inverni 2009 e 2012) in occasione delle quali venne confermata la valenza strategica dello stoccaggio quale risorsa essenziale per la sicurezza del sistema energetico italiano, nonché evidenziata la necessità di ulteriore adeguamento delle infrastrutture di stoccaggio in termini, in particolare, di maggiore capacità di erogazione.

In tale contesto, vale la pena evidenziare che anche durante il recente Forum Europeo della Regolazione Gas tenutosi a Madrid il 6 e 7 maggio 2014, è stato sottolineato il ruolo di particolare rilevanza che ancora deve essere affidata agli stoccaggi, alla luce della citata crisi russo-ucraina.

- In tale quadro, sempre con riferimento alla sicurezza del sistema, anticipiamo alcune osservazioni relativamente all'elaborazione del criterio N-1, ai sensi del Regolamento europeo n. 994/2010 (rif. 4.29 – 4.31):
 - il calcolo considera solamente l'indisponibilità della maggiore fonte di approvvigionamento mentre durante le crisi degli anni passati si è verificata **l'indisponibilità contemporanea** di più fonti di approvvigionamento.
 - ai sensi del calcolo del criterio N-1, viene considerata una disponibilità degli stoccaggi calcolata in base a uno svuotamento stimato sull'andamento della temperatura, mentre si è verificato negli inverni passati uno **svuotamento più rapido**, dettato da dinamiche di mercato più che dalle condizioni di freddo, che ha comportato **una minore disponibilità di punta** di erogazione .
 - è stata inserita una disponibilità di punta dai terminali di rigassificazione, che nel corso dello scorso inverno si è rivelata **poco affidabile** alla luce della congiuntura prezzi del GNL e del conseguente basso livello di operatività dei terminali in Italia. Va a questo proposito inoltre rilevato che le flessibilità tipiche degli accordi di fornitura di GNL (e.g. *cargo diversion*, ...) **non danno comunque**



garanzia che tutti i volumi previsti contrattualmente verranno necessariamente destinati ai terminali nazionali.

- Nella valutazione dell'incremento della punta di erogazione nei prossimi anni è da considerare la concreta possibilità che non venga sviluppata ulteriore capacità di stoccaggio ai sensi del Decreto 130/10, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, e la progressiva riduzione che si è verificata negli anni recenti del volume sottostante ai contratti di lungo termine a seguito delle mutate condizioni di mercato.
Va peraltro evidenziato che l'attuale carenza di punta di erogazione comporta il **gravare sul sistema di oneri fissi considerevoli** legati al mantenimento di misure non di mercato particolarmente onerose (centrali a olio, "interrompibilità gas", peak shaving da terminali GNL esistenti, ecc.).
- Alla luce delle citate argomentazioni, si ricorda che lo sviluppo di capacità di stoccaggio è stato inserito tra gli obiettivi primari della Strategia Energetica Nazionale (almeno + 75 Mmc/g di punta di erogazione al 2020).

In tale quadro, è di tutta evidenza che gli stoccaggi continueranno a rappresentare una componente fondamentale per la sicurezza del sistema energetico italiano e pertanto si rende necessario mantenere la continuità nel lungo periodo dell'attuale sistema di incentivi, a garanzia in particolare degli investimenti già effettuati.

§

GLI STOCCAGGI E I "SEGNALI DI MERCATO"

In merito alle considerazioni riportate nel DCO sulla capacità del mercato di guidare le scelte che devono determinare il livello di adeguatezza del sistema:

- Osserviamo innanzitutto che tanto più il nuovo quadro regolatorio dovesse "virare" verso un modello di mercato, tanto più **aumenterà l'esistente divario competitivo tra Stogit ed Edison Stoccaggio** (anche semplicemente considerando i diversi profili di ammortamento degli impianti) che, rendendo inoltre de facto impossibile l'ingresso di nuovi operatori, porterebbe ad **un modello monopolistico e ad un aumento dei costi del servizio per gli utenti** (attualmente tra i più bassi in Europa).
- ci appare eccessivamente riduttivo valutare la necessità o meno delle infrastrutture di stoccaggio principalmente in funzione della sola riduzione della domanda gas, come sembra trasparire dal punto 4.27 del DCO.
- va fatta chiarezza su cosa si intenda per "*segnali di mercato disponibili*" (rif. 5.1.a): se per tali "segnali" si intende fare sostanzialmente riferimento agli **esiti delle**



procedure concorsuali introdotte a partire dall'anno termico 2013 – 2014, vale la pena evidenziare come, a tal fine, gli operatori si basino normalmente su valutazioni di breve – se non brevissimo - periodo (curve forward e spread estate/inverno), funzionalmente alle proprie strategie di approvvigionamento, che solitamente non incorporano, se non in sporadici casi, remote ipotesi di criticità nell'approvvigionamento. Tali valutazioni sono – come noto – soggette a repentine fluttuazioni in funzione dei più disparati eventi, spesso esogeni al mondo dell'energia. Ne è un esempio il repentino incremento dello spread Inverno/Estate sul mercato PSV, provocato dalla crisi ucraina, pur in presenza di flussi gas normali.

- I conferimenti per l'A.T. 2014-2015 hanno inoltre evidenziato il **rischio di manipolazione** cui è soggetto il valore economico della materia prima, che conseguentemente si trasferisce sullo stoccaggio, fintanto che quest'ultimo continui ad essere considerato unicamente come strumento di flessibilità estate / inverno.
- Pertanto, fare affidamento principalmente sui risultati di tali procedure rischierebbe di lasciare una **contraddizione di fondo**, ossia valutare il ruolo di impianti con una vita utile di 30 o 40 anni sulla base di scenari di mercato a 1 anno, al più 1 anno e mezzo, comunque congiunturali e non strutturali.
- E' per tale motivo che le analisi di sicurezza relative all'adeguatezza delle infrastrutture energetiche del Paese condotte dai soggetti istituzionali competenti **non tengono conto, se non marginalmente, delle indicazioni provenienti dal "mercato"** che si fondano su orizzonti temporali inevitabilmente di corto respiro. Anche nel settore elettrico la definizione del livello ottimale di adeguatezza del sistema non è stato demandato al mercato ma resta uno dei compiti precipui del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, cui spetta indicare i fabbisogni minimi di adeguatezza del parco di generazione elettrica.
- Parlando sempre di "mercato", va inoltre osservato che il sistema stoccaggi nazionale non è solo vitale per la sicurezza del sistema, ma è **anche determinante per il buon funzionamento del mercato del Bilanciamento**(che dal 2012 sta progressivamente rafforzando il suo ruolo di importante strumento di ottimizzazione di portafoglio per gli Shippers nella fornitura di gas ai propri clienti), il quale resta comunque subordinato alla disponibilità "fisica" delle prestazioni di punta degli stoccaggi. .

A tale proposito, si sottolinea inoltre come l'attuale assetto del mercato del bilanciamento, che **non prevede sostanzialmente penali di superamento** delle capacità di iniezione / erogazione, mette in condizioni gli Shipper di valutare "al ribasso" il ruolo dello stoccaggio nel proprio portafoglio di strumenti di flessibilità e quindi fa passare un **messaggio distorto** circa il valore della punta di stoccaggio: tale situazione dovrebbe tuttavia essere transitoria giacché il Regolamento europeo 312/2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti



di trasporto, sancisce infatti che, a partire al più tardi dal 2016, dovranno essere effettuate modifiche al mercato del bilanciamento quali, ad esempio, l'introduzione del prezzo duale.

- A fronte di quanto sopra, nel corso dell'attuale consultazione ci interesserebbe spostare la riflessione – quando si parla di “mercato” – più che sugli aspetti meramente economici **sulle tipologie di servizio erogato**. Nella rapida e continua evoluzione del mondo dell'energia e del gas in particolare, registriamo infatti con sempre maggior frequenza richieste di nostri Clienti orientate verso **una crescente flessibilità del servizio offerto, con particolare riferimento ad una minor durata dei cicli**. Pur continuando a rimanere la modulazione estate / inverno una componente fondamentale dei nostri servizi, ai fini in particolare della sicurezza del sistema, abbiamo la certezza che cicli più brevi (e.g. mese su mese o anche settimanali con e.g. erogazione da lunedì a venerdì ed iniezione sabato e domenica) sarebbero fortemente apprezzati **ed adeguatamente valutati** dal “mercato”. Ciò è tanto più vero alla luce del crescente ruolo dello stoccaggio quale **strumento di flessibilità di back up alle rinnovabili**, che avranno una crescita sostenuta anche nei prossimi anni.
- Nelle prossime settimane ci interesserà pertanto valutare insieme **come si potrebbero parametrare una parte degli incentivi** su nuove tipologie di servizio (e.g. facendo riferimento alle capacità utilizzate in controflusso rispetto al periodo di iniezione o erogazione in corso, al numero di cicli, etc), **ferma restando la necessità di garantire un quadro di incentivazione stabile per il conseguente sviluppo di capacità di punta**.

Quanto sopra conferma che la valutazione del ruolo e dell'adeguatezza degli stoccaggi in funzione dei segnali del mercato rappresenta nell'attuale congiuntura un **esercizio certamente molto complesso e, se non gestito opportunamente, fuorviante**.

§

IL “PATTO REGOLATORIO”

Consentiteci infine un'ultima osservazione di carattere più generale:

La pianificazione, sviluppo e realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio e/o il potenziamento di impianti esistenti è una attività estremamente complessa – dal punto di vista tecnico, economico e autorizzativo e di accettabilità da parte del territorio – che mediamente può durare (dall'avvio del progetto alla sua messa in esercizio) dai 5 ai 10 anni, attraversando quindi normalmente più periodi regolatori. **Ciò comporta la necessità, per i promotori dei progetti, di**



una continuità e stabilità di regole a garanzia del fatto che le condizioni che hanno determinato la decisione di investimento siano mantenute sull'arco temporale previsto per il progetto.

In questi ultimi anni, in particolare, lo sviluppo di nuove capacità di stoccaggio è stata oggetto di un **enorme sforzo** (tecnico, organizzativo e finanziario) da parte dei promotori, intrapreso sulla base di quadri regolatori (in particolare quelli del 2° e 3° periodo) che garantivano una continuità e stabilità delle regole, peraltro in una congiuntura certamente più stabile e favorevole che prospettava una crescita regolare della domanda gas e delle relative capacità di stoccaggio.

Se quindi fino ad oggi tale continuità era stata sempre garantita, il documento oggetto della presente consultazione **sembra anticipare una forte discontinuità** col passato, rendendo più restringenti i criteri per i nuovi impianti che entreranno in esercizio ma, soprattutto, **rimettendo apparentemente in discussione gli incentivi** precedentemente riconosciuti per i nuovi impianti e/o i potenziamenti già entrati in esercizio. Tali incentivi, la cui applicazione era prevista ben oltre la durata del singolo periodo regolatorio (fino a 16 anni), **hanno costituito evidentemente uno degli elementi portanti delle decisioni di investimento a suo tempo assunte dai promotori** e, pertanto, qualsiasi modifica o parametrizzazione di tali incentivi a fattori esterni (e.g. risposta del mercato) **rimetterebbe in discussione retroattivamente l'intero razionale del progetto e il senso generale delle scelte imprenditoriali a suo tempo fatte.**

Ci riferiamo, in particolare, alle modalità prospettate di trattamento delle immobilizzazioni in corso, ai nuovi meccanismi proposti di incentivazione allo sviluppo di capacità di stoccaggio e alle ipotesi di depotenziamento del fattore di garanzia dei ricavi.

Quanto sopra senza voler considerare **gli ingenti investimenti derivanti da adeguamenti normativi** (legge Seveso) e le crescenti difficoltà in termini di accettabilità del territorio.. A tale proposito, ricordiamo che il terremoto dell'Emilia Romagna del 2011 e le recenti conclusioni della commissione d'inchiesta nominata per accertare eventuali correlazioni tra il sisma e le attività idrocarburi nella zona (c.d. Commissione Ichese), pur non addossando agli stoccaggi specifiche responsabilità ha comunque determinato un'elevata sensibilità delle comunità locali che ospitano gli impianti alle tematiche sismiche, rendendo molto più problematico ed impegnativo lo sviluppo di nuovi progetti.

Alla luce di quanto sopra, la necessità di rispettare il patto regolatorio relativo al Terzo periodo, come correttamente evocata nello stesso DCO (par. 4.33), rimane per noi un principio fondamentale irrinunciabile per la definizione del quadro regolatorio per il Quarto periodo



2. Osservazioni puntuali

Di seguito riportiamo le nostre osservazioni puntuali agli orientamenti presentati nel DCO in oggetto, focalizzandoci, tuttavia, sugli spunti che coinvolgono l'operatività dell'*asset* di stoccaggio.

S 1. Osservazioni in merito ai primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti sopra indicati.

L'elenco dei primi orientamenti presentati nel presente DCO appare sufficientemente articolato ed esaustivo.

Tuttavia:

- ribadiamo la **necessità di rispettare il patto regolatorio**, come precedentemente evidenziato. Ci riferiamo in particolare al trattamento delle immobilizzazioni in corso, agli incentivi ai nuovi investimenti e al depotenziamento del fattore di garanzia dei ricavi, così come attualmente prospettati.
- Non ravvisiamo ipotesi di revisione degli attuali meccanismi di adeguamento dei ricavi riconosciuti a copertura dei **costi operativi che si manifestano nel corso del periodo regolatorio in termini incrementali rispetto al livello riconosciuto per il primo anno dello stesso e che sono correlati agli investimenti realizzati** (aumenti della capacità o miglioramenti delle prestazioni).

Su tale punto la scrivente si dichiara disponibile a partecipare ad un incontro tecnico finalizzato alla risoluzione delle criticità emerse sino ad oggi nella rendicontazione dei predetti costi e in relazione alle modalità di esposizione nelle proposte tariffarie annuali.

- non sono prospettate proposte per la compensazione economica del lag regolatorio, se non quelle presentate a proposito del riconoscimento degli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) e per il quale ci riserviamo di esprimere osservazioni puntuali in occasione dello spunto S.5.

S 2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

Non vi sono particolari controindicazioni, in questa fase, rispetto ad un'ipotesi di estensione a sei anni del periodo regolatorio purché i criteri tariffari che saranno definiti in esito al presente procedimento di consultazione prevedano **adeguati meccanismi di**



aggiustamento delle componenti di ricavo riconosciuto finalizzati ad assecondare le variazioni della struttura di costo che potranno verificarsi nel corso del periodo, per effetto degli investimenti che saranno realizzati e delle conseguenti modifiche agli assetti operativi ed organizzativi delle imprese di stoccaggio.

Ci riserviamo, pertanto, di esprimere un orientamento più preciso più avanti nel corso del presente processo di consultazione, una volta che saranno consolidati con maggiore dettaglio i criteri per la determinazione delle componenti tariffarie del prossimo periodo regolatorio ed individuati i parametri da sottoporre ad opportuno aggiornamento nel corso del periodo.

S 3. Osservazioni in merito all'aggiornamento del WACC infraperiodo.

Si esprime una sostanziale condivisione dell'orientamento di prevedere delle revisioni infrannuali (biennali) di alcuni parametri funzionali al calcolo del valore del tasso di remunerazione del capitale investito, quali il rendimento delle attività prive di rischio (R_f), così come già previsto in occasione degli aggiornamenti dei criteri tariffari per altri servizi regolati intervenuti lo scorso anno (distribuzione, trasporto e rigassificazione del gas naturale) e il tasso d'inflazione (R_{pi}).

In merito al secondo parametro, tuttavia, rileviamo che la previsione di aggiornamento biennale rappresenterebbe un *unicum* nel panorama delle regolazioni tariffarie nel settore del gas naturale, come detto recentemente sottoposte ad aggiornamento².

Se l'intenzione dell'Autorità è quella di rendere omogenei i tassi di rendimento del capitale (K_e e K_d della formula del WACC), per loro natura nominali, con le fluttuazioni del tasso d'inflazione, allora si può ritenere condivisibile, soprattutto in caso di estensione del periodo regolatorio a sei anni, l'ipotesi di aggiornare anche il parametro R_{pi} .

S 4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del CIR.

Non vi sono osservazioni, i criteri proposti sono in continuità con il precedente periodo regolatorio.

² Nel settore della distribuzione del gas, pur avendo prolungato la durata del periodo regolatorio a sei anni (2014-2019) con l'adozione della Delibera 573/2014 di fine anno passato, si è scelto, nonostante alcuni operatori si fossero espressi a favore di un suo aggiornamento, di mantenere fisso il valore del tasso d'inflazione per l'intera durata del periodo.



S 5. Osservazioni e proposte in merito all'ipotesi di riconoscimento parametrico degli IPCO

Non riteniamo condivisibile la proposta di esclusione delle immobilizzazioni in corso dall'applicazione del tasso addizionale di remunerazione del capitale investito né, a maggior ragione, l'ipotesi di esclusione delle stesse dal calcolo del capitale investito netto, seppur in presenza di una parziale compensazione dovuta al riconoscimento degli interessi passivi in corso d'opera (IPCO).

Le motivazioni di tali esclusioni risiederebbero nel fatto che l'anticipo della remunerazione degli investimenti rispetto al momento in cui questi ultimi entrano effettivamente in esercizio non costituirebbe un incentivo efficace alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione delle infrastrutture.

Come descritto nella parte di commento generale, gli interventi di sviluppo di nuova capacità o di potenziamento di quella esistente sono caratterizzati da elevata complessità tecnica (prospezione geofisica, perforazione dei pozzi, analisi di sicurezza e di rischio sismico, etc.) ed autorizzativa, oltre che, trattandosi di impianti soggetti alla Legge "Seveso", spesso da sentimenti di opposizione da parte delle comunità locali presenti sul territorio che ospita tali strutture³.

La complessità appena citata, di fatto, nella maggior parte dei casi comporta ritardi anche considerevoli nei tempi di realizzazione degli impianti e nella loro messa in esercizio; ritardi le cui responsabilità sono solo in pochissimi casi attribuibili al soggetto proponente (l'impresa di stoccaggio) e dei quali esso, anzi, risulta essere il soggetto principalmente danneggiato.

Preme ricordare, infatti, che l'impresa ha tutto l'interesse ad accelerare nella realizzazione degli interventi, in quanto solo a seguito della messa in esercizio degli impianti essa **inizia a percepire – ad esempio - le quote di ammortamento dei cespiti iscritti a bilancio.**

Si tratta, inoltre, di investimenti *capital intensive* che richiedono piani di finanziamento impegnativi, soggetti a stringenti requisiti finanziari legati alla particolare rischiosità degli interventi.

³ Su tali argomenti si veda quanto da noi già riportato in risposta alla consultazione n. 38/2011 avente ad oggetto *“Criteri per incentivare l’accelerazione dell’entrata in esercizio degli investimenti di sviluppo della capacità di stoccaggio”*



Pertanto gli oneri sostenuti, di per sé già particolarmente gravosi (a titolo esemplificativo per lo sviluppo dei campi di S. Potito e Cotignola sono stati già spesi circa OMISSE), hanno già oggi tempi di ritorno rilevanti, che possono allungarsi notevolmente per le complicazioni suddette; pertanto le ipotesi di esclusione proposte avrebbero l'effetto di **scoraggiare fortemente nuove iniziative di sviluppo e di rendere non più sostenibili i piani finanziari dei progetti in corso di realizzazione.**

Le predette ipotesi, inoltre, imporrebbero *tout-court* la necessità di rivedere tutti i piani di investimento, sia dei progetti in fase già realizzativa che di quelli in fase ancora autorizzativa, con esiti delle verifiche di sostenibilità al momento imprevedibili ma che certamente non presenteranno condizioni migliorative.

E' per le suddette motivazioni che la stabilità e continuità regolatoria più volte invocata dagli operatori, a tutela degli investimenti in un'attività così rischiosa come quella dello stoccaggio del gas naturale (e fino ad oggi, ad onor del vero, assicurata dall'AEEG), non può esaurirsi su un orizzonte di un solo periodo regolatorio (4 anni) ma, anzi, dovrebbe potersi sviluppare su orizzonti confrontabili con le durate medie delle realizzazioni dei progetti (c.d. "patto regolatorio" pluriennale).

Siamo, pertanto, fortemente contrari ad ipotesi che rappresentino una discontinuità rispetto alle modalità di trattamento attuali delle immobilizzazioni in corso.

Quanto all'effetto di mitigazione del *time-lag* dovuto al riconoscimento degli IPCO, per di più valutati su base parametrica, non ci sembra che il passaggio dal riconoscimento del tasso di remunerazione del capitale investito, ancorché maggiorato dell'incentivo, agli IPCO possa considerarsi una misura paragonabile alle modalità di trattamento del *lag regolatorio* previste per le altre attività regolate di valenza strategica nazionale (dove invece è stata prevista una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito).

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi delle procedure concorsuali di acquisto del cushion gas esogeno

Non vi sono osservazioni



S 5. Osservazioni in merito ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC.

Si ritiene opportuno, stanti le attuali difficoltà di ricorso al credito e di sostenibilità dei piani di finanziamento, che venga mantenuto un livello di remunerazione del capitale investito **almeno pari a quello attuale**.

Oltre a quanto già riportato in corrispondenza dello spunto S.3, riteniamo, inoltre, opportuno sottoporre ad attento monitoraggio l'andamento delle condizioni effettive mediamente praticate dagli istituti di credito nell'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese. Ciò al fine di prevedere un eventuale aggiornamento, su base biennale, anche del DRP (lo spread sul *risk free*) eliminando, al contempo, gli effetti derivanti dall'adozione di scelte non aderenti alle reali condizioni del mercato finanziario assunte con validità per un periodo esteso quale quello della durata del prossimo periodo regolatorio.

Tale opportunità è, inoltre, dettata dall'incremento del rapporto di indebitamento dal precedente 0,8 da cui dovrebbe, in linea teorica, derivare una maggiore rischiosità del capitale preso a debito e come tale dovrebbe essere riflessa anche nel tasso di rendimento del capitale di debito (K_d).

Quanto al parametro β (livello di rischio sistematico dell'attività) non si concorda con la assunzione riportata al par. 12.13 secondo la quale **non si rilevano ragioni per giustificare la modifica del suddetto parametro rispetto al valore fissato per il III periodo regolatorio**.

Segnaliamo, infatti, come negli ultimi anni la sensibilità del Territorio nei confronti dell'attività di stoccaggio **sia aumentata notevolmente**, soprattutto a seguito dell'inclusione di tale attività tra quelle a rischio di incidente rilevante (c.d. "Legge Seveso").

Inoltre, i recenti terremoti in Abruzzo ed in Emilia Romagna hanno contribuito ad innalzare ulteriormente il livello di attenzione su tali siti da parte di amministrazioni, enti competenti e comunità locali con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei rischi e di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Ne è una dimostrazione **l'accresciuto numero di richieste di sospensione** delle attività pervenute dai comitati dei cittadini anche nelle località che ospitano siti da tempo già in esercizio.

Alla luce delle suddette considerazioni si propone di approfondire ipotesi di adeguamento del predetto parametro nell'ambito della prossima consultazione prevista.



S 6. Osservazioni in merito alle modalità di aggiornamento del tasso di remunerazione nel corso del periodo di regolazione.

Si vedano a proposito le considerazioni svolte in risposta allo spunto S.3.

In merito, inoltre, all'aggiornamento del tasso di inflazione, si potrebbe procedere con il prendere a riferimento il valore tasso di inflazione programmata riportato nel DEF pubblicato l'anno precedente a quello di validità.

S 7. Osservazioni in merito alla tipologia e alla durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti.

Non vi sono osservazioni.

Osservazioni al paragrafo 14 - Trattamento dei costi di ripristino

Attualmente il fondo dei costi di ripristino si incrementa della quota di accantonamento di competenza dell'anno (stima costo di chiusura / 40 anni). Tale quota viene rivaluta di anno in anno in base al tasso di inflazione. Ciononostante, per fare in modo che alla fine del 40esimo anno il costo di chiusura sia coperto integralmente dal fondo accantonato, è necessario rivalutare ogni anno il fondo iniziale.

S 8. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di stoccaggio.

Ci riserviamo di sostanziare la nostra posizione in merito in occasione della seconda consultazione prevista per il mese di luglio, quando potranno essere più chiare le modalità di applicazione del fattore di efficientamento.

Si segnala tuttavia che il confronto che l'Autorità prospetta di effettuare tra i costi 2013 e i costi degli anni precedenti debba tenere in considerazione l'incremento dei costi operativi a seguito degli investimenti effettuati.

Senza voler ribadire le posizioni già da noi espresse nell'ambito del contenzioso attualmente in corso circa il riconoscimento dei CONI relativi al Terzo Periodo, ci interessa peraltro sottolineare come, allo stato attuale, **il mancato riconoscimento di tali CONI avrà un evidente impatto negativo sul livello di efficienza riconosciuto ad Edison Stoccaggio per il Quarto Periodo.**



Ciò detto, auspichiamo che, ai fini della valutazione dell'efficienza gestionale dei siti di stoccaggio, si guardi alla "storia" di ciascun progetto e vengano tenute in conto e contestualizzate le scelte a suo tempo fatte per garantirne la realizzazione nelle migliori condizioni. Ci riferiamo, ad esempio, alla scelta di installare compressori elettrici anziché a gas che, oltre a contribuire sostanzialmente alla compatibilità ambientale dell'impianto e alla sua accettabilità nel territorio, ha comportato evidenti benefici ambientali (e quindi minori costi "indiretti") in termini di emissioni.

S 9. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'attività di misura dello stoccaggio.

Non vi sono osservazioni.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per i nuovi siti di stoccaggio

Non vi sono particolari commenti, ad eccezione del fatto che si desidera segnalare che non è riportata nei provvedimenti tariffari una definizione chiara di "costi di natura ricorrente". A tale proposito si segnala, che in assenza specifiche indicazioni in merito, Edison Stoccaggio ha da sempre adottato il riferimento ai costi sostenuti nella gestione caratteristica dell'attività di stoccaggio del gas naturale.

S 11. Osservazioni in merito ai criteri per la ripartizione dei ricavi di riferimento

Non si rilevano particolari controindicazioni all'ipotesi di attribuire il 100% dei ricavi riconosciuti alle componenti di ricavo "capacity".

Riteniamo, tuttavia, che occorra **conservare il principio di incentivazione a favore delle imprese di stoccaggio** alla realizzazione degli strumenti che possano garantire maggiori movimentazioni del gas da e verso gli stoccaggi e maggiori flessibilità di utilizzo degli stessi da parte degli utenti del servizio.

In particolare, dovrebbero essere previste forme di incentivazione agli investimenti in potenziamento delle punte (immissione/erogazione) che possano consentire, oltre all'evidente vantaggio in termini commerciali e di sicurezza del sistema, di modificare gli



assetti operativi degli impianti di stoccaggio al fine di effettuare cicli più brevi di riempimento/svuotamento dei campi.

S 12. Osservazioni in merito ad eventuali criticità dell'eliminazione della componente commodity sull'affidabilità del dato di misura

Non vi sono osservazioni

S 13. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

Restano valide le considerazioni espresse sia nella parte di commento generale che in corrispondenza dello spunto S.5 (Immobilizzazioni in corso) relative, in particolare, all'opportunità di **garantire continuità regolatoria ai meccanismi incentivanti su periodi paragonabili a quelli di realizzazione dei progetti di sviluppo.**

A tale proposito osserviamo che, nella regolazione dell'attività di trasporto aggiornata nel corso dello scorso anno, pur in presenza di un contesto di mercato del tutto confrontabile con quello attuale, è stata adottata una scelta di sostanziale continuità rispetto al passato.

Quanto, invece, alla modalità di incentivazione degli investimenti in nuova capacità che entreranno in esercizio a partire dall'anno 2015, ci riserviamo di esprimere le nostre considerazioni in occasione della prossima consultazione, nella quale l'Autorità illustrerà con maggior dettaglio le proposte relative ai nuovi meccanismi di incentivazione.

Si segnala solamente che la disciplina comunitaria per la promozione delle infrastrutture di interesse comune attualmente è maggiormente costruita sulle caratteristiche di infrastrutture *cross border* (tipicamente gasdotti); come segnalato, a livello europeo è peraltro emersa un'attenzione alla strategicità degli stoccaggi - durante il Forum Europeo della Regolazione Gas tenutosi a Madrid il 6 e 7 maggio 2014 - soprattutto in relazione agli aspetti di sicurezza del sistema energetico continentale.

S 14. Osservazioni in merito al trattamento dei contributi compensativi.

In merito si segnala che la soluzione proposta di calcolare l'ammontare da destinare ai Comuni nei quali hanno sede i siti di stoccaggio come 1% del valore della capacità risultante dalle procedure concorsuali di conferimento **potrebbe restituire valori di entità inferiore rispetto a quelli attuali e comunque non stabili di anno in anno.**



Per ragioni di semplificazione e di certezza di flussi di cassa per i Comuni, suggeriamo di mantenere l'attuale meccanismo di determinazione, legato al valore dei costi di capitale riconosciuti (attuali RSs e RSd).

S 15. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per il servizio di stoccaggio

e

S 16. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento dei parametri tariffari per il servizio di misura dello stoccaggio.

Fatte salve le considerazioni espresse sul trattamento delle immobilizzazioni in corso non vi sono ulteriori osservazioni sui punti in oggetto, le cui proposte sono in linea con le regole oggi vigenti.

S 17. Osservazioni in merito alla determinazione del fattore correttivo.

Come anticipato in premessa, e in coerenza con le considerazioni espresse in relazione alle modalità di trattamento delle immobilizzazioni in corso, non si condivide la proposta di escludere dall'ammontare dei ricavi garantiti i ricavi relativi agli incentivi riconosciuti agli investimenti sostenuti nei periodi regolatori precedenti (RNI).

Non comprendiamo le ragioni che possono aver determinato tale orientamento, dal momento che la scelta adottata nei periodi regolatori precedenti era stata quella di garantire certezza dei flussi di cassa per periodi duraturi, funzionali all'incentivazione della realizzazione di nuova capacità di stoccaggio.

Sulla base di tali legittime aspettative di ricavo erano stati predisposti i piani di finanziamento dei progetti di sviluppo dei siti di stoccaggio, piani che la misura proposta suddetta renderebbe – a posteriori - non più sostenibili.

Relativamente, inoltre, al livello di garanzia da fissare per la copertura dei costi riconosciuti (individuato tra il 90% e il 95% per tener conto dell'eventuale inclusione - par. 17 - dei costi operativi riconosciuti nelle componenti di ricavo *capacity*) e all'orientamento di prevedere la garanzia solo sulla quota fissa dei predetti costi, non si concorda con la "finestra" di valori individuata in quanto i costi operativi, che fino al presente periodo di regolazione sono confluiti nella determinazione della componente di ricavo *commodity*, **sono esclusivamente costi di natura fissa.**



I costi operativi variabili (legati al consumo di gas naturale per usi tecnici e di energia elettrica), infatti, oggi trovano copertura nei meccanismi approvati dall'Autorità e riportati nel Codice di Stoccaggio che prevedono un riconoscimento extra-tariffa (in natura sui quantitativi in giacenza per i consumi tecnici di gas e mediante fatturazione separata per i consumi di energia elettrica).

Pertanto non riteniamo giustificata la decurtazione prospettata del 5-10% dei ricavi garantiti in quanto tale misura **non garantirebbe al gestore dello stoccaggio l'equilibrio economico-finanziario della propria attività (mancata copertura dei costi fissi) in caso di parziale conferimento della propria capacità.**

Si richiede, dunque, **il mantenimento degli attuali criteri di determinazione del fattore correttivo**, anche qualora esso fosse esteso anche alla copertura dei costi operativi riconosciuti per effetto delle scelte che saranno adottate in relazione alle nuove modalità di ripartizione dei ricavi.

18. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del X-factor.

Si richiede di esplicitare con maggiore dettaglio le motivazioni che hanno portato all'individuazione di un periodo di 6 anni per l'assorbimento del profit sharing e per l'applicazione ipotizzata del fattore di efficientamento.

Con i migliori saluti

Edison Stoccaggio S.p.A
Direttore Generale
Ing. Gabriele Lucchesi